

CAPITOLO 11 INTESE AGGIUNTIVE ALL'ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE VITROCISSET

11.A) MENSE

Le Parti convengono di mantenere i servizi di ristorazione collettiva, comunque gestiti ed erogati, secondo le modalita' in essere.

11.B) COMMISSIONI AZIENDA - OO.SS.

Le Parti convengono la costituzione delle seguenti apposite Commissioni:

- Commissione incaricata di verificare (entro tre mesi dalla data di stipula del presente Accordo di Armonizzazione) il prospetto di predeterminazione delle distanze chilometriche e dei relativi tempi di viaggio per le tratte abituali nonchè per le tratte tra le diverse Unità Produttive della Società, elaborato dall'Azienda in base a criteri obiettivi. Peraltro a detta commissione verrà affidato l'incarico di esaminare congiuntamente la regolamentazione per il personale in trasferta all'estero predisposta dall'Azienda.

- Commissione tecnica per l'analisi dell'applicazione delle normative nell'ambito delle Unità Produttive aeroportuali, incaricata di studiare soluzioni omogenee a parità di situazioni organizzative. Detta commissione inizierà la sua attività quanto prima, con l'intento di addivenire alle conclusioni entro la fine del corrente anno.

I lavori di dette Commissioni dovranno essere sottoposti alla valutazione congiunta dell'Azienda e delle OO.SS..

11.C) ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Le Parti concordano che, fermi restando i criteri di calcolo e l'anzianità necessaria per accedere all'anticipazione stabiliti dalla legge, troveranno accoglimento anche le ipotesi di :

- ristrutturazione dell'appartamento adibito a propria abitazione,
- particolari spese sanitarie non coperte dalla polizza sanitaria per i ricoveri ospedalieri da malattia e da infortunio.

Ai fini di stabilire criteri di priorità obiettivi nell'accoglimento delle domande si terrà conto della data di presentazione delle domande stesse purché corredate della necessaria documentazione. L'Azienda in conformita' con quanto già avviene, si riserva comunque di richiedere idonea documentazione di spesa e di recuperare le somme eventualmente percepite dal lavoratore senza che ricorresse il giusto titolo.

Handwritten signatures and initials on the left margin:
Serao
Baldi
Serao
Baldi

Handwritten signatures and initials in the bottom left:
Serao
Baldi
Serao
Baldi

Handwritten signatures and initials in the bottom center:
- 54 -
Serao
Baldi

Handwritten signatures and initials on the right margin:
Serao
Baldi
Serao
Baldi

11.D) CRITERI TRANSITORI DI CORRESPONSIONE DEL "PREMIO DI FEDELTA'"AL PERSONALE EX VITROSELENIA.

In considerazione del superamento dell'istituto del cd.Premio di Fedelta' equivalente ad una mensilita' di retribuzione e sinora corrisposto ai dipendenti ex Vitroselenia al compimento del 20.mo, 25.mo, 30.mo, 35.mo e 40.mo anno di anzianita' di servizio in Azienda, le Parti convengono il seguente criterio transitorio di corresponsione:

a) Personale che ha maturato almeno 15 anni di anzianita' di servizio in Azienda alla data del 31 maggio 1994;

- prendendo a riferimento la retribuzione mensile percepita nel mese di maggio 1994, alla data del compimento del ventesimo anno di anzianita' di servizio verra' corrisposto un importo "una tantum" rapportato agli anni o frazione di anno maturati - dopo il quindicesimo - alla data del 31 maggio 1994;

b) Personale che ha maturato almeno 20 anni di anzianita' di servizio in Azienda alla data del 31 maggio 1994;

- prendendo a riferimento la retribuzione mensile percepita nel mese di maggio 1994, alla data del compimento del venticinquesimo anno di anzianita' di servizio verra' corrisposto un importo "una tantum" rapportato agli anni o frazione di anno maturati - dopo il ventesimo - alla data del 31 maggio 1994;

c) Personale che ha maturato almeno 25 anni di anzianita' di servizio in Azienda alla data del 31 maggio 1994;

- prendendo a riferimento la retribuzione mensile percepita nel mese di maggio 1994, alla data del compimento del trentesimo anno di anzianita' di servizio verra' corrisposto un importo "una tantum" rapportato agli anni o frazione di anno maturati -dopo il venticinquesimo - alla data del 31 maggio 1994;

d) Personale che ha maturato almeno 30 anni di anzianita' di servizio in Azienda alla data del 31 maggio 1994;

- prendendo a riferimento la retribuzione mensile percepita nel mese di maggio 1994, alla data del compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' di servizio verra' corrisposto un importo "una tantum" rapportato agli anni o frazione di anno maturati - dopo il trentesimo - alla data del 31 maggio 1994;

e) Personale che ha maturato almeno 35 anni di anzianita' di servizio in Azienda alla data del 31 maggio 1994;

- prendendo a riferimento la retribuzione mensile percepita nel mese di maggio 1994, alla data del compimento del quarantesimo anno di anzianita' di servizio verra' corrisposto un importo "una tantum" rapportato agli anni o frazione di anno maturati - dopo il trentacinquesimo - alla data del 31 maggio 1994;

Esempio:

- dipendente assunto il 1.8.1975;
- anzianita' di servizio alla data del 31.5.94: 18 anni e 10 mesi;
- periodo utile per la corresponsione dell'una tantum pari a 3 anni e 10 mesi;
- pagamento alla data del 1.8.1995 di un' una tantum pari a 46/60 mi dello stipendio di maggio 1994.

Resta inteso che i Lavoratori interessati fruiranno di una sola corresponsione nell'arco di tutto il periodo di permanenza in Azienda.

Handwritten notes and signatures on the left margin:
Anon
Stano
L'armon
L'armon
L'armon

Handwritten notes and signatures on the right margin:
L'armon
L'armon
L'armon
L'armon
L'armon
L'armon

Handwritten notes and signatures at the bottom:
L'armon - 55
L'armon
L'armon
L'armon
L'armon
L'armon

11.E) SITUAZIONI LOGISTICHE PARTICOLARI

In considerazione della particolare situazione logistica del SRR di Monte della Stella, di Monte Settepani e Monte Gradara, le Parti confermano che al Personale colà operante venga riconosciuta, per ogni giorno effettiva presenza, un'ora di viaggio, comportante il diritto ad un pari periodo di riposo fisiologico. Per ogni otto ore accumulate spetterà pertanto un giorno di riposo compensativo.

Tale giorno di riposo, per le situazioni similari, dovrà essere fissato nello sviluppo del piano di turno mensile e potrà essere spostato ad altra data, con un preavviso di almeno 48 ore in caso di necessità operativa. Qualora non possa essere rispettato il termine di preavviso anzidetto, le ore di riposo programmate non verranno recuperate e saranno retribuite come ore di viaggio secondo le normative vigenti.

11.F) POLIZZE ASSICURATIVE

Le condizioni generali di assicurazione relative sia alla Polizza Infortuni Professionali ed Extraprofessionali che alla Polizza Assicurativa Integrativa Sanitaria ed applicate al Personale ex Ciset si intendono estese al Personale ex Vitroselenia ed ex Avioelettronica Sarda.

Per quanto attiene alla Polizza Assicurativa Integrativa Sanitaria le Parti confermano che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, la quota di adesione sarà pari a Lit. 12.000 mensili nette per nucleo familiare.

Le Parti confermano la volontà di costituire, entro trenta giorni dalla stipula del presente Accordo di Armonizzazione, una commissione paritetica composta di tre elementi per parte per la formulazione di proposte, anche innovative, rispetto alla Polizza attuale. Detta commissione dovrà completare i lavori entro il 31 agosto 1994, al fine di consentire l'esame delle proposte entro il 15 settembre 1994, ultima data utile per la formulazione della disdetta della Polizza in questione.

A tutto il Personale Vitrociset troveranno quindi applicazione solo ed esclusivamente le polizze anzidette delle quali, a richiesta dei Lavoratori, verranno fornite le relative condizioni.

Gravely
Stano
Amor

Seasone
Beliziani
Fluoro

Roberto
56

CE
MA
Re

Amor
Amor

Re

11.G) INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA

Nei confronti del solo Personale ex Vitroselenia in organico alla Zona del Poligono Interforze del Salto di Quirra, che già la percepisce, verrà mantenuto l'istituto dell' Indennita' di disagiata residenza alle medesime condizioni derivanti dalla pregressa contrattazione collettiva ex Vitroselenia.

Le Parti precisano che detta Indennita' non verrà corrisposta ai nuovi assunti né al Personale trasferito nella Zona del Poligono Interforze del Salto di Quirra successivamente alla data del 31 maggio 1994.

Le Parti si incontreranno entro il 30 giugno 1996 per individuare e concordare soluzioni alternative rispetto all'attuale meccanismo di rivalutazione in essere. Nel frattempo le Parti convengono che l'Indennita' sarà rivalutata secondo i criteri in uso in relazione agli incrementi economici susseguenti al rinnovo del prossimo C.C.N.L..

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *Alm*
- Left side (vertical): *Giuseppe Cabali*
- Below Cabali: *Stano*, *Julius*, *Julius*, *Julius*, *Julius*
- Center: *cc.*
- Right side (vertical): *fun*, *Caricato*, *phi*
- Bottom center: *57*, *57*
- Bottom right: *Re*